

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2245/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1990

recante modalità d'applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1), in particolare l'articolo 27,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 715/90, il prelievo non viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati ACP e dei PTOM; che le modalità d'applicazione di questo regime debbono limitarsi, da un lato, a stabilire l'obbligo di importare dallo Stato ACP o dal PTOM indicato nel titolo d'importazione il prodotto immesso in libera pratica in esenzione del prelievo e, d'altro lato, ad istituire un sistema di comunicazioni periodiche;

considerando che, in forza dell'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90, i prodotti di cui al codice NC 0714 90 11 non sono soggetti alla riscossione di un prelievo in caso di importazione diretta nei dipartimenti francesi d'oltremare entro un contingente tariffario comunitario di 2 000 t; che le modalità d'applicazione di questo regime debbono riguardare la presentazione delle domande ed il rilascio dei titoli d'importazione, garantire l'importazione diretta nei DOM, nonché il rispetto del quantitativo massimo fissato; che nell'intento di conseguire l'obiettivo del provvedimento e di garantire la gestione ed il controllo del contingente occorre limitare rigorosamente l'impiego del titolo per l'immissione in libera pratica nei dipartimenti succitati; che tali modalità sono, a seconda dei casi, complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (3), o alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione

nel settore dei cereali e del riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1105/90 (5);

considerando che, per meglio controllare l'utilizzazione effettiva dei titoli, è opportuno rendere applicabile la disposizione del regolamento (CEE) n. 3719/88 relativa alla presentazione anticipata delle prove d'immissione in libera pratica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità relative:

- al regime d'importazione nella Comunità dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati ACP e dei PTOM (titolo I),
- al regime d'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti di cui ai codici NC 0714 90 11 originari degli Stati ACP e dei PTOM (titolo II).

## TITOLO I

## Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 e per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11, nella richiesta di titolo e nel titolo d'importazione è indicato, nella casella 8, il paese ACP o PTOM di cui il prodotto è originario. Il titolo obbliga ad importare da tale paese.
2. Nel titolo è riportata, alla casella 24, una delle seguenti indicazioni:

## — Producto ACP/PTU:

- no ha lugar a exacción reguladora
- apartados 1 y 3 del artículo 14 y apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n.º 715/90;

(1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

(4) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(5) GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 48.